

STATUTO DELLA CONSULTA DIOCESANA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI (CDAL)

Premessa

La presenza di numerosi fedeli laici, che in forma individuale o associata, dedicano le loro migliori energie alla crescita delle comunità cristiane, costituisce un ragguardevole segno di vitalità della Chiesa di Amalfi - Cava de' Tirreni.

Le varie aggregazioni che ne scaturiscono non possono non ricondursi all'ottica di una comunione, che non è soltanto dono e grazia dello Spirito, ma anche compito da adempiere con alto senso di responsabilità, nel rispetto della specificità dei carismi dei fedeli e in rapporto alla funzione di guida del Pastore.

L'organizzazione che raggruppa tali formazioni, ovvero la Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL), si configura, dunque, come lo strumento idoneo a realizzare un responsabile inserimento ed un'operosa partecipazione dei laici all'attività missionaria ed evangelizzatrice della diocesi e delle parrocchie, comunità guidate rispettivamente dal Vescovo, principio e fondamento di unità, e dai parroci che lo rappresentano in sede locale.

Le organizzazioni laicali nelle loro variegate articolazioni in associazioni, movimenti e gruppi, senza perdere la propria autonomia, trovano nella Consulta il centro di riferimento e di convergenza per riconoscersi reciprocamente e rapportarsi su un piano collegiale, alla Chiesa diocesana.

La Consulta, che è promossa, ma non istituita dal Vescovo, offre, così, i più ampi spazi per la valorizzazione dei vari soggetti laicali, al di fuori di legami di stretta dipendenza o di condizionamenti di sorta.

Essa, pur non rappresentando tutti i laici impegnati, in quanto esiste anche l'apostolato individuale e di realtà associative non riconosciute, si colloca all'interno della Chiesa con uno stile di unitarietà e con una sua organicità di programmi che consentono alle singole aggregazioni l'esercizio autonomo dei loro diritti-doveri e delle loro competenze.

I laici organizzati nella Consulta, pertanto, sono posti nelle favorevoli condizioni di esprimere un previo parere in merito ai documenti pastorali o alla formazione delle decisioni che li riguardano; possono far pervenire, in clima di aperto dialogo, le loro proposte su temi tipicamente laicali, quali la cultura, la politica, l'economia; possono, infine, solidalmente promuovere e sviluppare iniziative in ordine a istanze di particolare entità e a problemi di rilevante attualità.

Nel solco dei presupposti teologici e pastorali sopra succintamente delineati, sono lieto di approvare lo Statuto della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali nella consapevolezza del suo prezioso e determinante apporto alla maturazione della coscienza ecclesiale del popolo di Dio che vive in Amalfi - Cava de' Tirreni.

Amalfi, 16 febbraio 1994, Mercoledì delle Ceneri

+ Beniamino Depalma, arcivescovo

Art. 1 - Istituzione

§ 1 - Nello spirito dei documenti ecclesiali, è istituita nell'Arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni la Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL).

§ 2 - La Consulta è retta dal presente statuto, promosso e approvato dall'Ordinario diocesano.

Art. 2 - Natura e fini

La Consulta Diocesana delle Aggregazioni laicali:

a) è luogo naturale e necessario di incontro e di riferimento del laicato organizzato ed ha lo scopo di accrescere l'unità e la comunione del popolo di Dio e di promuovere, in forza della propria responsabilità laicale, la riflessione sul rapporto Chiesa-mondo, anche per formulare proposte pastorali;

b) esamina la realtà ecclesiale e sociale, favorisce il dialogo, la reciproca conoscenza, il collegamento e la cooperazione in ordine a contenuti che riguardano l'esperienza specifica dei laici cristiani, la maturazione del senso ecclesiale di ogni aggregazione, la formazione dei laici, la loro presenza e collaborazione per l'evangelizzazione e l'animazione cristiana dell'ordine temporale;

c) si impegna ad essere un sempre più valido strumento di servizio alla Chiesa locale, ponendosi in stretta collaborazione con la Gerarchia, di cui accoglie le scelte e le indicazioni pastorali, promuovendone lo studio, l'elaborazione e l'attuazione;

d) tende a coordinare la sua attività con tutti gli organismi e gli uffici diocesani di servizio, al fine di operare armoniosamente ed unitariamente per la edificazione della comunità ecclesiale.

Art. 3 - Struttura generale

A) Consulta foraniale

§ 1 - La Consulta foraniale:

a) è l'organismo che rappresenta e promuove le aggregazioni laicali della forania in comunione con il suo presbiterio, per studiare e sviluppare una pastorale d'insieme, attenta alle situazioni locali e ai programmi diocesani;

b) è composta da un minimo di otto consultori, designati dal presbiterio della forania, scelti fra tutte le aggregazioni ecclesiali presenti sul territorio e, se si ritiene opportuno, tra gli esponenti del laicato cattolico non organizzato;

c) è presieduta dal vicario foraneo o un suo delegato, con l'aiuto di un segretario-cassiere, scelto tra i laici della forania;

d) elegge quattro laici che faranno parte dell'assemblea della Consulta diocesana.

* Analoga struttura è consigliabile anche nelle parrocchie.

B) Consulta diocesana

§ 2 - La Consulta diocesana:

a) è l'organismo diocesano che riunisce i rappresentanti di tutte le aggregazioni laicali della Chiesa locale con base diocesana o interparrocchiale e gli esponenti più qualificati del laicato impegnato ma non aggregato;

b) presiede ad ogni attività di promozione formativa e apostolica dei laici, in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio.

Art. 4 - Organi della consulta diocesana

1. L'Assemblea

§ 1 - L'Assemblea è composta:

a) da trentadue rappresentanti foraniali (quattro per ognuna delle otto foranie dell'Arcidiocesi);

b) da un rappresentante dell'Azione Cattolica Diocesana (data la particolare natura riconosciuta a quest'associazione dalla "Nota pastorale sui criteri di ecclesialità" della CEI del 22.05.81);

c) da rappresentanti di associazioni di particolare rilievo, a base interparrocchiale o diocesana, e scelti dall'Arcivescovo;

d) eventualmente da esponenti del laicato cattolico non organizzato e cooptati dall'Ordinario diocesano;

e) dai responsabili delle varie Commissioni o Consulte particolari;

f) dagli assistenti e dai consulenti o consiglieri ecclesiastici delle aggregazioni presenti nell'Assemblea della CDAL (senza diritto di voto).

§ 2 - L'Assemblea:

a) è presieduta dall'Arcivescovo o dal suo delegato per la CDAL;

b) elegge il Consiglio della CDAL;

c) delibera orientamenti e programmi di attività e ne verifica l'esecuzione;

d) si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione dell'Arcivescovo o del suo delegato, e su proposta di almeno un terzo dei membri aventi diritto di voto;

e) su proposta del Consiglio, può cooptare di volta in volta i responsabili dei vari uffici della Curia diocesana ed esperti di vita pastorale o socioeconomica.

2. Il Consiglio

§ 3 - Il Consiglio è presieduto dall'Arcivescovo o dal suo delegato ed è costituito:

a) da un rappresentante di ogni Consulta foraniale (otto);

b) da un rappresentante dell'A.C. diocesana;

c) da almeno otto rappresentanti del laicato organizzato;

d) dal responsabile delle varie Commissioni o Consulte particolari.

§ 4 - Il Consiglio:

a) è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni assembleari e dei rapporti con tutti gli altri organismi diocesani;

b) predispone i bilanci e ne controlla la gestione;

c) designa il Segretario generale, proponendone la nomina all'Arcivescovo;

d) propone e cura la costituzione di Commissioni o Consulte particolari, di cui esamina documenti e attività;

e) approva i bilanci preventivo e consuntivo della CDAL e delle Commissioni o Consulte particolari;

f) fissa le quote di partecipazione annuale per ogni aggregazione laicale;

g) si riunisce almeno ogni quadrimestre, su convocazione dell'Arcivescovo o del suo delegato.

3. La Presidenza

§ 5 - La Presidenza:

a) è composta dall'Arcivescovo, dal suo delegato, dal Segretario e dal Tesoriere;

b) dirige tutta l'attività della Consulta e prepara i programmi da sottoporre al Consiglio.

4. Il Segretario generale

§ 6 - Il Segretario generale:

- a) viene nominato dall'Arcivescovo su designazione del Consiglio;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e i rapporti di collaborazione e consulenza con tutti gli altri organi e uffici pastorali della diocesi, con le Commissioni o Consulte particolari e con i membri tutti della CDAL;
- c) censisce tutte le aggregazioni laicali esistenti in diocesi, organizzate o spontanee;
- d) può farsi coadiuvare da un comitato di segreteria, da formare, a sua discrezione, anche con soggetti esterni all'Assemblea con lo scopo di curare con maggiore efficienza ogni attività.

5. Il Tesoriere

§ 7 - Il Tesoriere viene scelto dal Consiglio su proposta del Segretario ed è responsabile della gestione amministrativa della CDAL.

6. Le Commissioni o Consulte particolari

§ 8 - Le Commissioni o Consulte:

- a) sono proposte dal Consiglio per particolari settori di interesse o per singoli problemi, in forma permanente o temporanea;
- b) sono strutturate secondo criteri stabiliti dal Consiglio, con l'apporto dei responsabili delle stesse;
- c) si riuniscono anche con la partecipazione del delegato e del Segretario generale;
- d) per ognuna, propongono all'Arcivescovo la nomina di un responsabile che sarà membro di diritto dell'Assemblea e del Consiglio della CDAL.

Art. 5 - Finanziamento

§ 1 - Al finanziamento della CDAL si provvede mediante quote annuali versate da tutte le aggregazioni laicali dell'Arcidiocesi e attraverso contributi liberi.

§ 2 - La quota annuale è composta da:

- a) un contributo-base uguale per tutte le aggregazioni ecclesiali;
- b) un contributo aggiuntivo, corrisposto dai suoi membri secondo criteri oggettivi, stabiliti dal consiglio e riferiti alla struttura e alla consistenza di ogni aggregazione rappresentata.

Art. 6 - Validità delle riunioni e delle delibere

§ 1 - La riunione dell'Assemblea, del Consiglio o di altri organi della consulta è valida se i partecipanti raggiungono la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

§ 2 - Per la validità delle delibere di qualsiasi organo della Consulta si richiede la maggioranza assoluta dei consultori presenti e aventi diritto al voto, che può essere palese o segreto a discrezione di chi presiede le riunioni.

Art. 7 - Durata degli incarichi

§ 1 - Tutti gli incarichi in seno alla Consulta, a livello diocesano o foraniale, hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili a discrezione dell'Arcivescovo o del presbiterio foraniale.

§ 2 - I consultori dimissionari o eventualmente impediti di svolgere le proprie mansioni, per il restante tempo del triennio vengono surrogati da un nuovo consultore, nominato, a seconda dei livelli, dall'Arcivescovo o dal presbiterio foraniale.